

# PEG, determinazione a contrattare, prenotazione e impegno di spesa

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto amministrativo

a cura di **Stefano Usai**

Il **PEG (Piano esecutivo di gestione)** è ora obbligatorio per i comuni con più di 5mila abitanti, da adottarsi entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.

L'analisi delle implicazioni del "nuovo" principio della competenza finanziaria potenziata è essenziale per il **RUP** al fine di **comprendere gli effetti collegati** agli atti tradizionali del procedimento contrattuale e, segnatamente, si allude al Piano esecutivo di gestione ed alla determinazione a contrattare, compresa la "fattispecie" della determinazione "semplificata" - secondo le terminologie dell'ANAC e del codice dei contratti - e della determinazione di affidamento che contiene l'impegno di spesa. Nel presente articolo verranno approfondite le diverse fattispecie appena sintetizzate.

## Il Piano esecutivo di gestione è obbligatorio per i Comuni

Il Piano esecutivo di gestione (nel prosieguo solo PEG) - ora obbligatorio per i Comuni con più di 5mila abitanti, da adottarsi entro venti giorni dall'approvazione del bilancio -, più che i RUP riguarda i dirigenti/responsabili di servizio. Semplificando, il **PEG rappresenta "l'abilitazione"** con l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al dirigente/responsabile del servizio ad avviare le varie azioni amministrativo/gestionali ivi compresa l'attività contrattuale (eventualmente, laddove necessaria corredata dalla programmazione dei lavori pubblici e da quella sui servizi e sulle forniture). Una volta adottato il PEG, soprattutto per gli enti locali (es. il comune), vengono meno i classici atti di indirizzo e di attribuzione risorse visto che tutto risulterà compendiato nel PEG (e prima ancora nel DUP e nel bilancio). Pertanto, soprattutto l'attività contrattuale di acquisto non avrà necessità di alcun atto di intermediazione (fatta salva l'approvazione dei livelli di progettazione giuntale). Normalmente, o se si preferisce, fisiologicamente, al PEG seguiranno i vari atti gestionali e quindi - nel caso degli appalti - la determinazione a contrattare.

La determinazione a contrattare - richiamata nell'**articolo 32, comma 2 del codice dei contratti** - costituisce l'atto gestionale propedeutico all'avvio (non solo) di ogni procedimento di acquisto di beni/lavori/forniture/concessioni ecc., di competenza dell'organo burocratico attributario - per status

come nel caso del dirigente o per provvedimento sindacale (nei comuni privi di dirigenti) - di poteri dirigenziali che consentono di impegnare l'ente verso l'esterno. Mentre la predisposizione della "proposta" di determina compete al RUP.

Si tratta di un provvedimento la cui adozione è imposta dalla norma - per gli enti locali vale quanto disposto dall'articolo 192 del **decreto legislativo 267/2000** - e di atto che deve precedere ogni procedimento di impegno di spesa ed in specie, per ciò che in questa sede interessa trattare, di affidamento. Comprese, evidentemente, le procedure derogatorie e le fattispecie semplificate (di cui all'articolo 36 del codice) che hanno preso il posto delle acquisizioni in economia (l'ANAC, in particolare e come si vedrà più avanti, ritiene che la determina in parola debba precedere anche l'indagine di mercato).

## La procedura semplificata

L'atto in argomento deve essere adottato anche nel caso dell'**affidamento diretto** con la precisazione che, nel caso di specie, potrà coincidere con la determina di impegno di spesa e di affidamento della commessa (secondo una semplificazione desumibile anche dal codice dei contratti, art. 32).

In questo senso, appunto, deve essere letta la modifica apportata al comma 2, dell'**articolo 32 del codice dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017** in tema di determinazione a contrarre semplificata.

- Tale fattispecie è ammissibile sempre fatto salvo che il RUP non voglia predisporre due atti, il primo per la prenotazione di impegno di spesa che indica il procedimento da seguire ed i soggetti e/o il modo con cui verranno espletate le consultazioni mentre il secondo si sostanzierà nell'impegno definitivo e nell'affidamento diretto.
- Si deve evidenziare che tale modus operandi, ovvero l'affidamento preceduto dalla determinazione a contrattare (che contiene la prenotazione di **impegno di spesa**), è in realtà quello più corretto dal punto di vista contabile.

(continua a leggere...)

### Volume consigliato

<https://www.diritto.it/peg-determinazione-a-contrattare-prenotazione-e-impegno-di-spesa/>